AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

DELIBERA N. 28/25/CSP

PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4-BIS, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.

(PROC. N. 2263/DDA/GDS - DDA/14487 - http://t.me/)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 8 aprile 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 4-*bis*;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*", come modificato, da ultimo, dalla Legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023*".

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*";

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO, in particolare, l'art. 195-*bis*, il quale dispone che l'Autorità, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano, a tale fine, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione, di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025";

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante "*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 189/23/CONS, del 26 luglio 2023, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza DDA/**1448**7, pervenuta in data 24 marzo 2025 (prot. n. DDA/0000401), è stata segnalata dalla AIE - Associazione Italiana Editori, in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società ad essa associate, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere letterario, sul sito internet https://web.telegram.org, diffuse attraverso il canale Telegram <*omissis*>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

Titolare	**Titolo**	**Link**
Sergio Bonelli Editore	420 - Il ballo dei morti	<*omissis*>
Sergio Bonelli Editore	419 - La stanza 217	<*omissis*>
Sergio Bonelli Editore	418 - L'ultimatum di Natale	<*omissis*>
Sergio Bonelli Editore	417 - Crossover	<*omissis*>
Sergio Bonelli Editore	416 - Percezioni di realtà	<*omissis*>
Sergio Bonelli Editore	415 - Immagini viventi	<*omissis*>
Sergio Bonelli Editore	414 - La Camera d'ambra	<*omissis*>
Sergio Bonelli Editore	413 - Anime digitali	<*omissis*>
Sergio Bonelli Editore	412 - Il codice dell'oscurità	<*omissis*>
Sergio Bonelli Editore	411 - La terza grotta alchemica	<*omissis*>
Sergio Bonelli Editore	410 - L'uomo del mystero	<*omissis*>
Sergio Bonelli Editore	409 - Sulle tracce del Re Cigno	<*omissis*>
Sergio Bonelli Editore	408 - Dalle viscere dell'ipercubo	<*omissis*>
Sergio Bonelli Editore	407 - I misteri di Villa Winchester	<*omissis*>
Sergio Bonelli Editore	406 - La rivolta degli abeti di Natale	<*omissis*>

Sergio Bonelli Editore	405 - Prigionieri dell'Alterjinga	<*omissis*>
Sergio Bonelli Editore	404 - L'uomo che voleva troppo	<*omissis*>
Sergio Bonelli Editore	403 - Di padre in figlio	<*omissis*>
Sergio Bonelli Editore	402 - La sequenza dell'immortalità	<*omissis*>
Sergio Bonelli Editore	401 - L'esperimento del Dottor Mesmer	<*omissis*>
Sergio Bonelli Editore	400 - I colori impossibili	<*omissis*>
Sergio Bonelli Editore	399 - Il segreto della Superba	<*omissis*>
Sergio Bonelli Editore	398 - La regina cattiva	<*omissis*>
Sergio Bonelli Editore	397 - Specchio delle mie brame	<*omissis*>
Sergio Bonelli Editore	396 - L'altro volto della verità	<*omissis*>
Sergio Bonelli Editore	395 - Attenti alla testa!	<*omissis*>
Sergio Bonelli Editore	394 - Allarme rosso	<*omissis*>
Sergio Bonelli Editore	393 - Il talento di Stradivari	<*omissis*>
Sergio Bonelli Editore	392 - La casa meccanica	<*omissis*>
Sergio Bonelli Editore	391 - Panarmonicon	<*omissis*>

Le edizioni digitali di opere letterarie, come documentato dalla Associazione, sono rese disponibili integralmente e regolarmente, in modo puntuale e sistematico, sui predetti canali. La AIE ha dichiarato altresì che "*Nel gruppo <omissis>, raggiungibile al link <omissis> è presente un topic (chat dedicata ad un particolare argomento) denominato "Sergio Bonelli Editore", editore socio AIE. All'interno del topic è presente il link di invito <omissis>, che permette di accedere al canale denominato <omissis> oggetto della presente istanza.*
Il canale conta quasi 1.000 iscritti per i quali sono disponibili 428 files.
Si rappresenta che il canale, anche a prescindere dalla numerosità dei contenuti che ospita, ha lo scopo programmatico di mettere a disposizione l'intera produzione editoriale inerente alla testata di interesse".

2. dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza è emerso che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere letterarie sopra elencate in formato .pdf disponibili per il *download*, e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 1), 12, 13 e 16 della

citata legge n. 633/41. Questi elementi inducevano la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurassero un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;

3. dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue: il nome a dominio risulta verosimilmente registrato dalla società GoDaddy.com LLC, con sede in 14455 N. Hayden Rd., Ste. 226, Scottsdale, Arizona 85260 Stati Uniti d'America, raggiungibile all'indirizzo e-mail abuse@godaddy.com, per conto di un soggetto non identificabile, che pare usufruire di un servizio di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente offerto dalla società Domains By Proxy, LLC con sede in 14455 N. Hayden Road, Scottsdale, Arizona, Stati Uniti d'America. La società Domains By Proxy, LLC è verosimilmente collegata alla società GoDaddy.com LLC; i servizi di hosting appaiono forniti dalla società Telegram Messenger Inc., con sede in Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, Isole Vergini Britanniche, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica vvv@telegram.org, abuse@telegram.org e dmca@telegram.org; *i server* appaiono riconducibili alla medesima società, ed appaiono essere verosimilmente a Croydon, Londra, Regno Unito;

4. con comunicazione del 6 marzo 2025 (prot. n. DDA/0000345), la Direzione servizi digitali e tutela dei diritti fondamentali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. **2263/DDA/GDS** relativo all'istanza DDA/**1448**7, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13 e 16 della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata e del suo carattere massivo;

5. la comunicazione di avvio è stata inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società Telegram Messenger Inc. che risulta essere il fornitore di servizi di *hosting*, la società cui appaiono riconducibili i *server* impiegati e la società fornitrice di servizi della società dell'informazione che utilizza, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

6. nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, *lett. b)*, del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 6 marzo 2025, non è stata presentata, né dal fornitore di servizi di cui all'art. 195-*bis*, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

7. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere, configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13 e 16 della citata legge n. 633/41;

8. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

9. l'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, *lett. f)*, del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;

10. l'art. 8, comma 4-*bis*, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora le opere digitali rese disponibili, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi siano diffuse al pubblico attraverso prestatori di servizi che utilizzano, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione, l'organo collegiale ordina di norma a tali prestatori di provvedere alla rimozione selettiva delle opere digitali medesime ovvero di adottare le misure eventualmente disponibili volte ad impedirne il caricamento. In presenza di violazioni gravi o di carattere massivo, l'organo collegiale può ordinare ai prestatori di servizi di provvedere, in luogo della rimozione selettiva, alla disabilitazione dell'accesso alle suddette opere digitali, mediante l'adozione di misure sufficientemente efficaci per garantire una tutela effettiva dei suddetti diritti;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso alle opere oggetto di istanza mediante il blocco del canale <*omissis*>, da realizzarsi da parte della società Telegram Messenger Inc, in qualità di fornitore di servizi della società dell'informazione che utilizza, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione, entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società Telegram Messenger Inc, fornitore di servizi della società dell'informazione che utilizza, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione, individuata ai sensi dell'art. 195-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso alle opere oggetto di istanza, mediante blocco del canale <*omissis*>, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con il blocco del canale <*omissis*> nei tempi con le modalità suesposte.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 aprile 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella